

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO SOCIALE

Art. 1 Denominazione, sede e durata: ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana ed in accordo con quanto previsto dagli art. 36, 37, 38 del Codice Civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata "**ASD Ginnastica La Fenice Chieri**".

L'associazione ha sede in **Chieri, Via Angelo Mosso n° 8**. L'associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed all'estero.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 Oggetti e scopi: L'associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico e aconfessionale e non ha fini di lucro. L'associazione si uniforma inoltre, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

Essa ha quale scopo principale:

- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
- l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione, e la gestione della disciplina della ginnastica mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo;
- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;
- l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, impianti sportivi, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative;
- la fornitura di tutti i beni che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto

svolgimento dell'attività della disciplina della ginnastica;

L'associazione potrà comunque sviluppare e diffondere tutte le discipline sportive che il Consiglio Direttivo riterrà di attivare per i propri soci.

L'associazione si obbliga inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonché agli statuti e regolamenti della Federazione Ginnastica d'Italia, e/o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a cui la società intende affiliarsi.

L'associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazione sportive nazionale, delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui la stessa associazione delibererà di aderire, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- assumere e concedere agenzie, mandati e rappresentanze;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti, l'Associazione potrà istituire al proprio interno Sezioni sportive, eventualmente dotate di un proprio regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazione, enti ed

organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

Art. 3 Risorse economiche: l'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative ordinarie;
- quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- erogazione volontaria da parte di persone fisiche, persone giuridiche, società, enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- rendite di beni mobili o immobili pervenute all'Associazione;
- ogni altra entrata che contribuisca al reperimento di fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi ed altre attività di carattere commerciale occasionale e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 Associati: possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che nella domanda scritta dichiarino:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'associazione;

- di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. E' esclusa espressamente ogni forma di limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto di voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La qualifica di associato viene meno per:

- dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo;
- per morosità, qualora il socio non avendo comunicato disdetta è rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dalla richiesta del Consiglio Direttivo;
- per radiazione, nei casi in cui si presenti uno dei seguenti fatti: inadempimento agli obblighi del presente Statuto; inadempimento alle prescrizioni del Regolamento interno; inadempimento alle norme e alle direttive del CONI ; azioni ritenute disonorevoli entro e fuori all'Associazione; condotta contraria all'attività dell'Associazione; quando siano intervenuti motivi che per la loro gravità rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto: contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea, la cui decisione è inappellabile.

I soci morosi per essere riammessi devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Art. 5 Diritti e doveri degli associati:

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione,

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende raggiungere gli scopi sociali;ù
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;
- di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito regolamento interno.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare le norme e le direttive del CONI;
- a pagare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 6 Quote associative e contributi: le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa per qualsiasi causa di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 7 Organi sociali: sono organi dell'Associazione:

- a. Assemblea degli associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Vicepresidente;
- e. Il Segretario.

Art. 8 Assemblea degli associati: l'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere un verbale dell'Assemblea, controfirmato insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto degli stessi di intervento alla stessa.

L'assemblea riunita in via ordinaria :

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, mediante modalità idonee a garantire l'effettiva informazione, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di due membri del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati.

L'assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo: l'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre (**è possibile prevedere un altro numero purché dispari**), nominati dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistica dell'attività sportiva della ginnastica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

E' fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Il Consiglio Direttivo

- attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;

- fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 10 Il Presidente: Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari a maggioranza semplice dei voti, dura in carica quattro anni.

Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio Direttivo. In caso di assenza, inadempimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informano tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Art. 11 Il Vicepresidente: Il Vice Presidente dell'associazione è nominato dal Presidente tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

Art. 12 Il Segretario: Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Art. 13 Decadenza degli organi associativi: i titolari degli organi associativi decadono per dimissioni o per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, dei dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.

Art. 14 Rappresentanti degli atleti e dei tecnici: Il Presidente con cadenza annuale, o coerentemente alle esigenze dell’associazione convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni.

Art.15 Rendiconto economico-finanziario: gli esercizi della società si aprono il primo Gennaio e si chiudono il trentuno Dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all’assemblea per l’approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione.

Art. 16 Divieto di divisione degli utili: è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 17 Devoluzione del patrimonio: in caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra

associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

Art. 18 Clausola compromissoria: Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente dagli arbitri così designati. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

Art. 19 Modifiche dello Statuto: per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o almeno da cinque associati.

Art. 20 Scioglimento dell'Associazione: l'assemblea che delibera sullo scioglimento dell'Associazione; sulla nomina del liquidatore; sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in questo caso sono escluse le deleghe.

Art.21 Norme di rinvio: Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 27 Giugno 2011.

Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione